



LEGGE 24 marzo 1983, n.46 (pubblicata l'8 aprile 1983)

Legge quadro di articolazione della struttura della Scuola Media Superiore e istituzione dell'indirizzo linguistico moderno.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 marzo 1983.

Art. 1

Con riferimento all'art. 2 (Diritto allo studio) e all'art. 5 (Ordinamento scolastico) della Legge 30 luglio 1980 n.60 e ad integrazione della Legge 16 aprile 1981 n.28, la Scuola Media Superiore si costituisce in biennio e triennio articolati in:

- a - area comune;
- b - aree di indirizzo;
- c - area elettiva.

Art. 2

Nel quadro indicato dal precedente art. 1 è istituito nell'ambito della Scuola Media Superiore l'indirizzo linguistico moderno, biennio e triennio.

I programmi, gli orari, le materie di insegnamento dell'indirizzo linguistico moderno sono fissati dagli organismi competenti in conformità a quanto stabilito dagli ordinamenti che riconoscono la validità dei titoli di studio rilasciati dallo Stato sammarinese.

Art. 3

Le dotazioni organiche relative alle qualifiche per i posti di insegnamento nell'indirizzo linguistico moderno sono regolate a norma delle leggi vigenti.

Gli insegnanti hanno l'obbligo di partecipare alle forme di aggiornamento indicate dalla Presidenza.

Art. 4

Ai fini della piu' ampia strutturazione della Scuola Media Superiore, la Presidenza, tenuto conto delle esigenze del territorio e della funzione progettuale degli operatori scolastici sancita con Legge

20 novembre 1982 n.100, è delegata a formulare soluzioni graduali e/o di arricchimento dei programmi e delle materie di studio e della conseguente organizzazione oraria delle lezioni.

A norma dell'art. 16 della Legge 30 luglio 1980 n.60 è altresì demandato alla Presidenza di avvalersi della collaborazione di docenti operanti nella Scuola Media Superiore per predisporre e/o coordinare e/o gestire i progetti di lavoro.

La Commissione Paritetica di cui all'art. 15 della Legge 17 luglio 1979 n.41, su comunicazione della Presidenza, ne stabilisce la sostituzione con ricorso ove possibile al ruolo sovranumerario di cui alla Legge di riforma della Pubblica Amministrazione e accordi specifici.

Art. 5

Al termine dei corsi di formazione organizzati nell'ambito dell'area elettiva di cui al punto c) dell'art. 1 della presente legge, è rilasciato, a cura del Dicastero della Pubblica Istruzione, previo accertamento di merito, un attestato di frequenza valido ai fini dell'iscrizione nelle apposite graduatorie pubbliche per i posti di lavoro sotto la Pubblica Amministrazione e nei settori privati previa convenzione fra la Pubblica Amministrazione e datori di lavoro e accordo con le Organizzazioni Sindacali.

Art. 6

La presente legge entra in vigore il quinto giorno dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 31 marzo 1983/1682 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Libero Barulli - Maurizio Gobbi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva